



## COMUNE DI ANCONA

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 2198 DEL 26/10/2018

**DIREZIONE SUI (SPORTELLI UNICO  
INTEGRATO), GESTIONE EDILIZIA  
RESIDENZIALE PRIVATA, PRODUTTIVA E  
COMMERCIO, PATRIMONIO**

Oggetto: Atto senza impegno di spesa

**AGGIORNAMENTO CONTRIBUTO DI VALORIZZAZIONE  
IMMOBILIARE AI SENSI DELL'ART. 29 BIS DEL PRG**

Il dirigente

Arch. Circelli Giacomo  
*(atto sottoscritto con firma digitale)*

## IL DIRIGENTE DIREZIONE S.U.I.

Arch. Giacomo Circelli

RICHIAMATI i seguenti atti,

- deliberazioni della Giunta n. 661 del 9 dicembre 2014, n. 157 del 3 aprile 2015, n.275 del 19 maggio 2015 e n. 351 del 1 luglio 2015, n.28 del 26 gennaio 2016, n. 172 del 24 marzo 2016, n. 37/2017 n. 143/2017 n. 471 del 5.9.2017 e n. 338 del 03.07.2018 con le quali sono state approvate le nuove articolazioni della macrostruttura organizzativa dell'Ente, modificate le competenze nonché la dotazione organica di ciascuna Direzione;
- decreto sindacale n. 35 del 8 agosto 2018, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la titolarità delle funzioni dirigenziali inerenti la Direzione S.U.I. ( Sportello Unico Integrato già SUAP e SUEP) Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e Commercio;

### CONSIDERATO:

Che con delibera di Consiglio n. 125 del 08.9.2007 è stata approvata la variante parziale al PRG relativa all'introduzione dell'art. 29/bis delle N.T.A.;

Che con deliberazione di Giunta n. 655 del 4.12.2007 è stato approvato l'importo del contributo unitario di valorizzazione come previsto ai sensi della lettera "F" – punto 2) dell'art. 29/bis delle N.T.A. del PRG, determinandolo in 77,33 €/mc e stabilendo di aggiornarlo annualmente in base all'incremento annuale ISTAT del costo di costruzione ad iniziare da giugno 2009;

Che la stessa lettera "F" – punto 2) dell'art. 29/bis delle N.T.A. del PRG, stabilisce di aggiornare annualmente il valore del contributo in esame;

Che il contributo è stato aggiornato precedentemente con i seguenti atti:

- Delibera di Giunta n. 228 del 21.06.2011, aggiornandolo in 78,72 €/mc;
- Determina Dirigenziale n. 2009 del 10.11.2015 aggiornandolo in 83,13 €/mc;
- Determina Dirigenziale n. 1941 del 22.09.2016 aggiornandolo in 83,63 €/mc;
- Determina Dirigenziale n. 182 del 29.01.2018 aggiornandolo in € 84,87 €/mc;

Che con attestazione del 19.10.2018 prot. n. 8453, acquisita agli atti di ufficio, l'ISTAT ha comunicato la variazione percentuale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, come segue:

Inizio periodo	Fine periodo	Variazione %
GIUGNO 2009	LUGLIO 2018	+ 10,8%

DATO ATTO che il valore del contributo rivalutato in base all'indice comunicato dall'ISTAT risulta essere pari a € **85,68 €/mc.**, così determinato:

$$€ 77,33 €/mc + 10,8\% = € 77,33 €/mc + 8,35 = € 85,68 €/mc;$$

RITENUTO pertanto di rideterminare il valore del contributo in esame in € **85,68 €/mc**;

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 2170 del 23.10.2018 il contributo di valorizzazione immobiliare ai sensi dell'art. 29 bis del PRG per mero errore materiale è stato aggiornato in € 84,37 anziché € 85,68 come rivalutato secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'annullamento della predetta Determina Dirigenziale n. 2170/2018 ed all'approvazione del presente nuovo provvedimento;

PRESO ATTO che sulla presente proposta non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

ACQUISITO l'infraiscritto parere favorevole del responsabile della Direzione Finanze;

Con il presente atto si

### **DETERMINA**

- **DI CONSIDERARE** la premessa parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
- **DI ANNULLARE** la Determina Dirigenziale n. 2170 del 13.10.2018;
- **DI AGGIORNARE E DETERMINARE** in **85,68 €/mc**, il contributo di valorizzazione immobiliare di cui all'art. 29/bis delle N.T.A. del PRG vigente;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- **DARE ESECUZIONE** al presente provvedimento assumendone la responsabilità del procedimento attestando che nei confronti del sottoscritto:
  - non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell' art. 6 bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
  - non ricorrono le cause di astensione previste dall' art. 7 del D.P. R. 62/2013 e dall' art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente nei termini di legge;
- **DI DARE ATTO** che per la natura dell'atto non si applica la normativa in materia di tracciabilità ( D.Lgs.vo 163/2006);
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.lgs.vo 33/2013 per mera pubblicità;

<b>DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO :</b> modello attestazione ISTAT aggiornato a luglio 2018 prot. 8453 del 19.10.2018
---

**IL DIRIGENTE SPORTELLO UNICO INTEGRATO  
ARCH. GIACOMO CIRCELLI**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**



**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB DELL’ENTE**  
**AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI**

**IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)**

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 artt. 23/37 con modalità (integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del contenuto.

Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

**IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:**

**per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.**

ovvero

**anche ai fini dell’efficacia dell’atto/provvedimento, oltre che per pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013 o altra speciale disposizione normativa, nei soli seguenti casi:**

a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (...). Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; (...)”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente o all’atto di conferimento dell’incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (.....) l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti” e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013)

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE**  
**ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti amministrativi")**

X  IL PRESENTE ATTO **VA** PUBBLICATO

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e a quelle del GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243 del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

IL PRESENTE ATTO **NON VA** PUBBLICATO (1)

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un "mero atto di indirizzo" (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di "atti e provvedimenti amministrativi".

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentoale ma solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: "2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici".

Il dirigente

Arch. Circelli Giacomo  
(atto sottoscritto con firma digitale)